



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 6 dicembre 2021

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario - relatore
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 20/2021/INPR con la quale sono stati ripartiti fra i Magistrati in servizio presso la Sezione i controlli rientranti nel programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 43/2021/INPR con la quale è stato disposto il controllo del rendiconto 2020 contestualmente al bilancio di previsione 2020-2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 50/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Referendario Fedor Melatti;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2021, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Concamarise (VR) ed in particolare:

- questionari sul Bilancio di Previsione 2020-2022 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2020, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'Organo di revisione relativi al rendiconto, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- schemi di bilancio presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Il controllo in merito alla situazione finanziaria del Comune di Concamarise sul bilancio di previsione 2020-2022 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2020 ha richiesto uno specifico approfondimento istruttorio (nota prot.n. 10768 del 13/10/2021), riscontrato dall'Ente e dall'organo di revisione con nota acquisita al prot. n. 12243 del 19/11/2021.

EQUILIBRI DI BILANCIO

Gli equilibri del rendiconto 2020, in base alle modifiche introdotte dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° agosto 2019, risultanti dagli schemi di rendiconto trasmessi dall'Ente alla Banca Dati delle Amministrazioni pubbliche, sono così rappresentati:

	ESERCIZIO 2020
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	93.750,85
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	34.841,82
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	30.983,08
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	26.943,81
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	10.683,19
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE	10.683,19
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	120.694,66
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	45.525,01
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	41.666,27

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	RENDICONTO 2020
Fondo cassa	237.279,49
Residui attivi	156.800,07
Residui passivi	113.879,36
FPV	37.236,22
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020	242.963,98
Totale accantonamenti	51.038,81
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>42.274,00</i>
Totale parte vincolata	89.249,81
Totale parte destinata agli investimenti	792,53
TOTALE PARTE DISPONIBILE AL 31/12/2020	101.882,83

Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione sono stati così modificati con determinazione del responsabile dell'Area amministrativa contabile n. 112 del 16/11/2021, ai sensi dell'art. 15-bis del D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021.

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2020 Accertamenti (c)	Rendiconto 20120 Riscossioni (d)	% (c/d)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	84.431,44	42.561,22	50,41%
Tit.1 competenza	442.484,38	408.456,88	92,31%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	8.757,77	8.349,56	95,34%
Tit.3 competenza	47.913,25	40.089,30	83,67%

SITUAZIONE DI CASSA

	RENDICONTO 2020
Fondo cassa finale	237.279,49
Cassa vincolata	0,00
Anticipazione di tesoreria (5/12 delle entrate correnti)	---
<i>di cui non restituita</i>	
Anticipazione di liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nonché per i debiti fuori bilancio riconosciuti (art. 115 e 116, d.l. n. 34/2020 ed art. 55, d.l. n. 104/2020) – fino al limite dei 3/12 delle entrate accertate nel 2018, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio	---
<i>di cui non restituita</i>	
Anticipazione di liquidità di cui all'art. 1, co. 11, d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 o di cui all'articolo 116 del d.l. n. 34/2020 e norme successive di rifinanziamento	---
<i>di cui non restituita</i>	
Tempestività dei pagamenti	-13,43

INDEBITAMENTO

	ESERCIZIO 2020
Debito complessivo a fine esercizio	982.190,26

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 prevede che *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”*. Tale relazione (nel prosieguo “questionario”) è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie n. 8/SEZAUT/2020/INPR per il Bilancio di previsione 2020/22, e n. 7/SEZAUT/2021/INPR per il rendiconto 2020).

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato *“Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione

la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Secondo quanto disposto dall'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Occorre evidenziare che qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno richiamate le citate linee guida della Sezione delle Autonomie (in particolare, le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR, e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli

aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Concamarise si rilevano i seguenti profili.

Mancata valorizzazione del fondo pluriennale vincolato

In sede istruttoria si è rilevata la mancata valorizzazione del fondo pluriennale vincolato, sia di parte capitale, sia di parte corrente, nel bilancio di previsione 2020-2022.

Al riguardo, nella nota a firma congiunta acquisita al prot. Cdc prot. n. 12243 del 19/11/2021, il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che *“il Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio comunale nr 49 del 13/12/2019, non riporta l'FPV di entrata e spesa, in quanto tale attività è stata effettuata con la deliberazione di Giunta comunale nr. 18 del 20/04/2020 con la quale, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, è stato costituito l'FPV di spesa per l'esercizio 2019 ed il relativo FPV di entrata per l'esercizio 2020, così distinto:*

- FPV di parte corrente per euro 12.276,91

- FPV di parte capitale per euro 9.149,98

Si conferma che:

- 1) in occasione dell'annuale riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, sono stati reimputati gli impegni secondo i cronoprogrammi di spesa in un'unica annualità;*
- 2) non sono stati stanziati FPV nei bilanci relativamente al 2° e 3° esercizio in quanto le opere previste in conto capitale hanno tempi medi di realizzazione pari ad un anno”.*

La Sezione, nel prendere atto di quanto affermato nelle citate note, richiama tuttavia l'Ente alla pedissequa osservanza di quanto previsto in materia dal d.lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento alle procedure contabili descritte negli esempi n. 2, 3/a e 3/b dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto.

La Sezione raccomanda altresì il rispetto di quanto previsto dall'All. 4/2, punto 5.3.1, al d.lgs. n. 118/2011, secondo cui *“le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, è necessario impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa. A tal fine, l'amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. È in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare”.*

La Sezione rammenta, infine, che il fondo pluriennale vincolato costituisce uno strumento

di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, finalizzato ad evidenziare con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'Ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste.

In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa, che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati (cfr. All. 4/2, punto 5.4.4, al D. lgs n. 118/2011).

Entrate derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada

In sede istruttoria si è rilevato che nel bilancio di previsione 2020-2022 sono stati stanziati € 7.400 con riferimento alle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (cfr. parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022, pg. 18).

Si osserva che nella relazione dell'organo di revisione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto 2020 (pg.13) sono riportati gli accertamenti effettuati negli ultimi tre anni con riferimento a tali entrate:

Accertamento 2018	Accertamento 2019	Accertamento 2020
375,06	547,17	570,64

Considerato che l'importo inserito nel bilancio di previsione 2020 (€ 7.400) si discosta significativamente sia dall'importo accertato in tale annualità (€ 570,64), sia dal *trend* degli accertamenti registrati nei due esercizi precedenti, si raccomanda all'Ente di prestare particolare attenzione nella fase previsionale del bilancio con riferimento a tali entrate, curando comunque di incrementare per i prossimi esercizi l'attività di accertamento e riscossione delle stesse, per il tramite del competente Distretto di Protezione Civile, al quale il servizio è affidato in convenzione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e sul Rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di Concamarise (VR), nei termini ed alle condizioni di cui in parte motiva:

- raccomanda il pedissequo rispetto dell'All. 4/2, punti 5.3.1 e 5.4.4, al d.lgs. n. 118/2011, nonché degli esempi n. 2, 3/a e 3/b del medesimo Allegato, con riferimento al fondo pluriennale vincolato;
- raccomanda di prestare particolare attenzione nella fase previsionale del bilancio, con specifico riferimento alle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, curando comunque di incrementare per i prossimi esercizi l'attività di accertamento e riscossione delle stesse, per il tramite del competente Distretto di Protezione Civile, al quale il servizio è affidato in convenzione.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Concamarise (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 6 dicembre 2021.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Fedor Melatti

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 10 dicembre 2021

IL DIRETTORE DI SEGreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini